



Enas

Ente Acque della Sardegna
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI DEI
DIPENDENTI, ESCLUSI QUELLI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE, DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA -
TRIENNIO 2024 - 2025 - 2026**

Il giorno trenta del mese di dicembre dell'anno 2024 presso la sede dell'Ente, via Mameli n. 88, in Cagliari, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del CCRL 15.05.01 e ss.mm.ii., sono presenti la delegazione trattante per l'Ente acque della Sardegna rappresentata da:

Direttore Generale - Ing. Giuliano Patteri

e la delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCRL

CGIL - FP

CISL - FPS

UIL - FPL

FESAL RAS

CLARES

SNAF

[Handwritten signatures of the syndicate representatives]
Bernarda Fogli
Pierluigi
Emanuele Spanu
PILU PIETRO - BENEDETTI MAURIZIO
Gianluigi
- 11

Le parti, come sopra rappresentate, sottoscrivono la seguente ipotesi di contratto collettivo integrativo:

ARTICOLO 1

1. Con il presente contratto le parti danno attuazione, per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle disposizioni in materia di progressioni professionali all'interno delle categorie del personale non dirigente dell'Ente acque della Sardegna (di seguito definito ENAS) contenute nell'Accordo sulle progressioni professionali all'interno della categoria o area" (d'ora in avanti Accordo), sottoscritto il 10 novembre 2009 ed il 18 novembre 2009, dal Coran e dalle O.S.S. rappresentative del Comparto Regione - Enti regionali.

ARTICOLO 2

1. Per l'attuazione delle progressioni professionali del personale dell'ENAS sono utilizzate le risorse economiche disponibili per tale istituto nell'apposito Fondo dell'annualità 2024, e successivamente quelle che risulteranno disponibili per le annualità 2025 e 2026, ai sensi dell'art. 12 del CCRL economico per il triennio 2022 - 2024

Sede legale: Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari
Codice Fiscale e Partita IVA: 00140940925
Codice IPA: enas
Sito web: www.enas.sardegna.it



Sede operativa: Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari
Telefono: (+39) 070 60211
E-mail: protocollogenerale@enas.sardegna.it
PEC: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it



Enas

Ente Abbas de Sordigno
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

(sottoscritto definitivamente nell'ambito del Sistema Regione il 20 dicembre 2024), che ha sostituito l'art. 102 ter del CCRL del 15 maggio 2001, ed ogni ulteriore risorsa derivante da leggi, normative e contratti di lavoro.

2. Ciascun dipendente può effettuare una sola progressione professionale nell'arco del triennio 2024-2026 regolato dal presente contratto integrativo.

ARTICOLO 3

1. Il presente contratto si applica, per la prima annualità, al personale non dirigente a tempo indeterminato dell'ENAS avente due anni di permanenza effettiva nel livello retributivo di appartenenza, maturata alle dipendenze dell'Ente e delle Amministrazioni del Comparto regionale, ai sensi dell'art.1 comma 3 dell'Accordo, alla data del 31/12/2023 e che sia in servizio al 1° gennaio 2024. Per le successive annualità 2025 e 2026 lo stesso requisito dei due anni di permanenza deve essere maturato rispettivamente alla data del 31/12/2024 ed alla data del 31/12/2025, mentre quello relativo alla presenza in servizio va accertato rispettivamente alla data del 1° gennaio 2025 (seconda annualità) ed alla data del 1° gennaio 2026 (terza annualità).
2. Ai fini del calcolo della permanenza effettiva in servizio nel livello retributivo e del punteggio per l'anzianità di servizio, sono computati anche i periodi maturati nel medesimo livello economico con contratti di lavoro a tempo determinato nell'ENAS e nelle Amministrazioni del Comparto regionale. Ai medesimi fini vengono computati i periodi di servizio a tempo indeterminato maturati nelle altre Amministrazioni del Sistema Regione e in generale in altre pubbliche amministrazioni, per coloro che sono transitati nell'ENAS mediante cessione del contratto o mobilità, in categoria/area/livello uguale o corrispondente a quella di inquadramento nell'ENAS e la permanenza effettiva nel livello retributivo viene valutata a partire dall'ultimo livello posseduto prima dell'inquadramento nei ruoli dell'Ente, a condizione che non sia stata riconosciuta la progressione negli ultimi due anni.
3. Il presente accordo si applica anche al personale ex Esaf proveniente dalla società Abbanoa S.p.a., ed inquadrato nell'ENAS, riconoscendo ai fini della maturazione del requisito della permanenza biennale nel livello economico di appartenenza e del punteggio per l'anzianità di servizio, i periodi di lavoro maturati alle dipendenze della società Abbanoa S.p.a. in categoria e livello economico corrispondente.
4. Il presente Accordo si applica anche al personale, proveniente dal Sistema regione e/o da altra Pubblica Amministrazione, a seguito di cessione del contratto o mobilità, che risulta in servizio al 01.01.2024 e che abbia maturato i medesimi requisiti.
5. Le progressioni professionali hanno decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di accertamento del requisito della permanenza biennale nel livello economico di appartenenza, di cui al precedente comma 1. La decorrenza delle progressioni è comunque non anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale è sottoscritto il presente contratto integrativo.
6. L'ENAS indice, per ciascuna delle tre annualità previste dal presente Accordo, la selezione per tutte/i le/i dipendenti aventi i requisiti di cui al precedente comma 1, e che siano in servizio alle date di decorrenza indicate nei precedenti commi 1 e 4. Vengono predisposte d'ufficio graduatorie che tengano conto dei contingenti annuali per singolo livello economico e dei punteggi conseguiti dal personale avente titolo per ciascuna annualità.



Enas

Ente Abbae de Sardigna
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

7. I dipendenti interessati alle progressioni devono presentare eventuali integrazioni documentali o istanze di correzioni di errori della graduatoria entro venti giorni dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale di ENAS. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia ai dipendenti mediante mail inviata sulla casella istituzionale di posta elettronica.
8. Al fine di rendere più celere ed efficiente la procedura, resta inteso che le/i dipendenti che partecipano alla progressione per la prima annualità (2024) e, pur inseriti in graduatoria in quanto in possesso dei requisiti previsti, non vengono collocati in posto utile nelle graduatorie della stessa annualità per incapienza delle risorse, non dovranno ripresentare apposita domanda per la annualità successiva (2025), salvo che per eventuali integrazioni documentali. Analogamente si procede nella ipotesi che la stessa situazione possa riguardare dipendenti che non vengano collocati in posizione utile nelle graduatorie dell'annualità 2025. Restano fermi tutti i requisiti sopra specificati ed in particolare la presenza in servizio alla data di decorrenza della progressione.
9. Al personale dell'ENAS che accede nella categoria superiore con procedure di mobilità verticale e che abbia maturato i requisiti di cui al comma 1 nella categoria di origine e risulti inserito nel contingente ammesso al transito al 1 gennaio dell'anno in cui avviene l'accesso nella categoria superiore, è riconosciuta la progressione professionale di cui al presente Accordo dalla medesima data del 1 gennaio fino alla data di transito nella categoria superiore; conseguentemente sarà rideterminato in aumento l'eventuale assegno personale riconosciuto a seguito dell'accesso nella categoria superiore ai fini della salvaguardia del maturato retributivo.

ARTICOLO 4

1. I contingenti del personale ammesso alle progressioni professionali, per ciascuna decorrenza, sono individuati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Accordo, sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 5

1. La selezione del personale ammesso alle progressioni professionali avviene, con riferimento a ciascuna annualità di decorrenza delle stesse, sulla base dei criteri definiti dall'art. 1, commi 4, 5 e 6, dell'Accordo, ai quali sono attribuiti i seguenti punteggi massimi:

REQUISITI MERITO E ESPERIENZA	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
A - Titoli di studio e professionali	20	20	20	20
B - Esperienza di servizio maturata nel livello economico	40	40	40	40
C - Valutazione della competenza Professionale	40	40	40	40

**Enas**Ente Abbae de Sardigna
Ente Anque della SardegnaREGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

2. A ciascuno dei criteri è attribuito un punteggio secondo la seguente graduazione:

A - Titoli di studio e professionali	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
Diploma di scuola media inferiore	18	18	12	-
Diploma di scuola media superiore	19	19	18	12
Diploma di laurea triennale	19	19	19	14
Diploma di laurea vecchio ordinamento/specialistica	20	20	20	20

I titoli di studio devono essere posseduti al momento di decorrenza della progressione.

A ciascun titolo di studio è attribuito l'esatto punteggio sopraindicato. I punteggi relativi ai titoli di studio non sono fra loro cumulabili. I percorsi formativi previsti dall'art. 1, comma 4, dell'Accordo, non sono valutabili in quanto l'Amministrazione non ha garantito parità di accesso a tutti i dipendenti.

B - Esperienza di servizio maturata nel livello economico	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
Punteggio da attribuire per anno / mese o frazione di mese di anzianità giuridica all'interno del livello economico (fino ad un massimo di 40 punti)	- 13,33 punti per anno intero (13,34 per il primo anno) - 1,11 per mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni			

C - Valutazione della competenza professionale	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
Punteggio	da 0 a 40	da 0 a 40	da 0 a 40	da 0 a 40

ARTICOLO 6

1. La valutazione dello sviluppo della competenza professionale, ai fini delle progressioni, consiste nell'accertamento della crescita professionale della/del dipendente rispetto all'ultima progressione, se effettuata, e tiene conto dell'intero percorso lavorativo. Lo sviluppo delle competenze è valutato sino a 40/40.
2. I fattori relativi allo sviluppo delle competenze sono espressi con riferimento ai compiti previsti per la relativa categoria dal contratto collettivo e devono considerarsi:
 1. la conoscenza professionale;



Enas

Ente Acque della Sardegna
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

2. l'abilità tecnica o capacità operativa;
 3. l'iniziativa e l'autonomia lavorativa;
 4. l'integrazione personale nella struttura, intesa come livello di partecipazione all'organizzazione.
3. Per la categoria A ai fattori 1 e 3 è attribuito il punteggio massimo di 8 e ai fattori 2 e 4 il punteggio massimo di 12. Per le categorie B, C e D a ciascun fattore è attribuito il punteggio massimo di 10.
4. I fattori sono valutati tenendo conto:
- a. dei risultati individuali accertati dal sistema vigente di valutazione;
 - b. dell'autovalutazione espressa dalla/dal dipendente.

Nel caso che la/il dipendente abbia conseguito:

1. per tre volte nelle ultime tre valutazioni concluse la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione è di almeno 38 punti;
 2. per due volte nelle ultime tre valutazioni concluse la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione è di almeno 36 punti;
 3. per una volta nelle ultime tre valutazioni concluse la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione è di almeno 34 punti.
5. La proposta di valutazione è formulata dal dirigente (Direttore Generale o Direttore di Servizio) cui è assegnato la/il dipendente. Il Direttore Generale tenuto conto della proposta, esprime la valutazione finale che può essere anche motivatamente difforme dalla proposta presentata dal Direttore di Servizio.
6. Ai fini di una più motivata valutazione, il dirigente valutatore acquisisce ogni elemento utile ai fini del giudizio, anche confrontandosi con i precedenti responsabili della struttura, dandone poi conto nelle osservazioni in nota alla scheda.
7. Per il personale che presta o ha prestato servizio presso altre amministrazioni, il valutatore dovrà acquisire gli elementi utili per la valutazione dalle amministrazioni presso le quali la/il dipendente ha prestato servizio, secondo le modalità più opportune.
8. Per tutte/i le/i dipendenti per i quali non è possibile acquisire elementi oggettivi (schede di valutazione o altro), nonché per il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale, è attribuito il punteggio medio ricavabile dalle valutazioni assegnate per tutti i Servizi dell'ENAS.
9. In caso di vacanza del dirigente e di temporanea assenza, la valutazione è espressa direttamente dal Direttore Generale. Lo stesso Direttore Generale, inoltre, valuta la/il dipendente temporaneamente incaricato di funzioni di direzione di servizio privo del dirigente titolare e tutto il personale assegnato al servizio medesimo, data l'incompatibilità del ruolo di valutatore del dipendente facente funzioni, in quanto a sua volta destinatario delle stesse procedure di progressione professionale.
10. In caso di parità di punteggio prevale il criterio della maggiore anzianità anagrafica e dovendosi riscontrare una ulteriore parità di punteggio si utilizzerà in primis il criterio della maggiore anzianità di servizio.



Enas

Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

ARTICOLO 7

1. In caso di controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, su richiesta scritta di uno dei soggetti firmatari, per definire consensualmente, entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta, il significato della clausola controversa.

Cagliari, 30 dicembre 2024

La delegazione trattante per l'Ente acque della Sardegna

Il Direttore Generale

Le Organizzazioni sindacali

CGIL - FP

CISL - FPS

UIL - FPL

FESAL RAS

CLARES

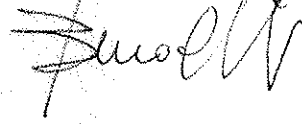
SNAF

DICHIARAZIONE A VERBALE

IN COERENZA CON QUANTO GIÀ PREVISTO NELL'ACCORDO
INTEGRATIVO 2021/2023, LA FP CGIL RAPPRESENTA
LA NECESSITÀ DI ESTENDERE IL RICONOSCIMENTO
DELL'ANTICITA' PREGRESSA, ANCHE MATURATA
PRESSO ALTRE PA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO,
ANCHE A SITUAZIONI VITERIORI RISPETTO ALLA
CESSIONE DI CONTRATTO O ALLA MOBILITÀ, COME
PREVISTO NEL PRESENTE ACCORDO.

CAGLIARI, 30/12/2024

FP CGIL

 Alessandro Fenu


Ente acque della Sardegna

**FONDO PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI
ANNO 2024**

art. 102 ter, 1° comma lett. b), CCRL risorse finanziarie RIA a regime
dipendenti cessati anni - 2023 € 13.763,96

art. 1, 2° comma, l.r. n. 28/2016 risorse finanziarie a regime
corrispondenti alla differenza tra il livello retributivo posseduto al momento
della cessazione e quello iniziale della categoria di appartenenza dei
dipendenti cessati dal servizio anno 2023 € 70.659,40

risorse appositamente destinate da parte della contrattazione collettiva €
311.000,00 (importo ex art. 3 CCRL 15 maggio 2023 al lordo degli oneri
riflessi a carico del datore di lavoro) a decorre dal 2021 € 311.000,00

economie progressioni al 2023 € 202.342,09

TOTALE**€ 597.765,45**